Condizioni generali di acquisto internazionali di SICK (AEB international SICK)

a dicembre 2023

1. Disposizioni generali

Tutti gli ordini effettuati da società del Gruppo SICK (di seguito "Acquirente") si baseranno sulle presenti Condizioni generali di acquisto internazionali di SICK. Eventuali Condizioni generali del Fornitore divergenti o aggiuntive si applicheranno solo nella misura in cui l'Acquirente le abbia espressamente accettate per iscritto. Le presenti Condizioni generali di acquisto internazionali di SICK si applicheranno anche a tutte le future operazioni commerciali con il Fornitore.

2. Ordini

Solo gli ordini, i contratti e i piani di consegna emessi per iscritto (anche via e-mail) saranno vincolanti. Lo stesso dicasi per clausole addizionali e integrazioni al contratto.

3. Consegne parziali, data di consegna e ritardo

Il Fornitore non ha il diritto di effettuare consegne parziali, a meno che l'Acquirente vi abbia espressamente acconsentito o a meno che tali consegne parziali siano ragionevoli per l'Acquirente.

La data indicata nell'ordine per la consegna dei beni o dei servizi ordinati ("Deliverable") è vincolante ("Data di Consegna"). Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente per iscritto l'Acquirente qualora si verifichino, o si palesino, circostanze tali da far ragionevolmente prevedere l'impossibilità di rispettare la Data di Consegna.

Se la consegna o la disponibilità per l'accettazione vengono ritardate per motivi imputabili al Fornitore, l'Acquirente avrà diritto a un risarcimento danni pari allo 0,5% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore dell'ordine. L'Acquirente reclamerà o si riserverà il diritto di reclamare la penale contrattuale entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dei Deliverable in ritardo o dall'accettazione dei servizi, oppure la dichiarerà entro la data di scadenza del pagamento finale (se successiva). Il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni e il diritto di recedere dal contratto rimarranno impregiudicati. L'Acquirente avrà il diritto di reclamare la penale contrattuale in aggiunta alla prestazione; in tal caso, la penale contrattuale sarà dedotta dalle richieste di risarcimento danni.

4. Prezzi, fatturazione e pagamento

I prezzi indicati nell'ordine sono vincolanti. Tutti i prezzi indicati includono la consegna secondo gli Incoterms concordati nella sezione 6 del presente documento.

Tutte le fatture devono essere conformi alle normative fiscali applicabili e riportare il numero d'ordine dell'Acquirente e i relativi articoli come indicato nell'ordine. La fattura deve essere indirizzata al soggetto ordinante. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. I termini di pagamento decorrono dal ricevimento di debita fattura, e comunque mai prima del ricevimento della Fornitura o prima dell'accettazione (laddove richiesta per l'esecuzione dal contratto o dalla legge).

5. Imballaggio

Il Fornitore utilizzerà imballaggi ecologici in conformità alle norme di legge applicabili nella località dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di restituire l'imballaggio a spese del Fornitore.

6. Consegna

Salvo diversamente concordato per iscritto, le consegne all'interno dell'UE avverranno in base al luogo di destinazione DAP (Incoterms 2020) come specificato nell'ordine; tutte le altre consegne avverranno in base al punto di partenza FCA (Incoterms 2020) come specificato nell'ordine. Ogni consegna sarà accompagnata da una documento di trasporto recante tutti i dettagli dell'ordine e in particolare il numero d'ordine esatto. In caso di mancata conformità, l'Acquirente non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'evasione dell'ordine. Il luogo di destinazione/punto di partenza specificato sarà rispettato in qualsiasi circostanza.

7. Esecuzione, documentazione

Gli ordini saranno evasi secondo le istruzioni, gli standard, le specifiche di consegna e di prova, i disegni, ecc. dell'Acquirente.

I Deliverable saranno conformi alle norme tecnologiche, nonché ad eventuali disposizioni di legge applicabili, alle norme DIN/VDE e ad altri standard tecnici, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Il Fornitore garantisce che i Deliverable sono conformi alle norme dell'Unione europea (conformità CE) e ai requisiti delle leggi locali del Paese dell'Acquirente. Per quanto concerne figure, disegni, calcoli e altri dati e materiali forniti dall'Acquirente, quest'ultimo se ne riserva i diritti di proprietà e copyright. Tali materiali non potranno essere messi a disposizione di terzi senza espressa approvazione scritta. Inoltre, potranno essere utilizzati esclusivamente per evadere l'ordine. Una volta evaso l'ordine, il Fornitore li restituirà all'Acquirente di propria iniziativa. Tali materiali saranno tenuti riservati e non potranno essere divulgati a terzi. L'obbligo di riservatezza permarrà in essere anche dopo l'esecuzione del contratto e si estinguerà se e nella misura in cui il know-how contenuto nelle figure, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti o dati forniti diventerà di dominio pubblico.

8. Qualità e audit

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Acquirente la data di esecuzione dei collaudi finali sul prodotto o servizio con almeno 15 giorni di anticipo e, se concordato, la data di ogni collaudo intermedio nel corso della realizzazione del prodotto, in modo da consentire all'Acquirente di presenziarvi se ritenuto necessario.

L'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e controllare i Beni, i sistemi del Fornitore e quelli dei suoi subfornitori, compresi i processi e le procedure, in qualsiasi momento prima della consegna, dandone preavviso scritto al Fornitore. Di conseguenza, il Fornitore si impegna a garantire libero accesso ai propri uffici e sistemi agli ispettori nominati dall'Acquirente, nonché al personale o ai terzi incaricati dall'Acquirente e prestare a tali soggetti l'assistenza necessaria per consentire loro di condurre le ispezioni, gli audit o i test, compreso l'uso di attrezzature e strumenti adeguati.

Se, a seguito dei risultati delle ispezioni o dei test, l'Acquirente ritiene probabile che i Beni, i sistemi, i processi o le procedure non siano conformi all'Ordine di Acquisto o alla procedura in esso richiamata, l'Acquirente deve informare il Fornitore e quest'ultimo deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire la conformità.

Inoltre, l'Acquirente ha il diritto di richiedere e assistere a prove e ispezioni supplementari per garantire che le misure adottate siano adeguate.

Indipendentemente da qualsiasi ispezione o test, il Fornitore rimarrà l'unico responsabile dei Beni forniti.

Gli ispettori o i dipendenti o i terzi incaricati dall'Acquirente avranno il diritto di negare al Fornitore o ai suoi subfornitori l'autorizzazione a spedire i beni o i relativi componenti che, durante l'ispezione, il controllo o il collaudo, risultino non conformi all'Ordine di Acquisto o ai documenti in esso richiamati.

9. Modelli e strumenti

I modelli e gli strumenti prodotti dal Fornitore a spese dell'Acquirente diventeranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente al momento del pagamento e saranno contrassegnati in modo permanente dal Fornitore come proprietà dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a utilizzare tutti i modelli e gli strumenti esclusivamente per la produzione dei Deliverable. Il Fornitore si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, i modelli e gli strumenti dell'Acquirente, al valore di ripristino, contro danni causati da incendio, acqua e furto.

10. Preferenza, Dichiarazione del Fornitore

Il Fornitore, su richiesta, fornirà all'Acquirente i certificati di origine, le dichiarazioni del fornitore, i codici merceologici o i certificati di origine preferenziale, nonché qualsiasi altro documento/dato in base ai relativi requisiti di esportazione.

11. Clausole addizionali e modifiche

Fino alla consegna dei Deliverable (o, se del caso, fino all'accettazione dei servizi), l'Acquirente può, in qualsiasi momento e a sua ragionevole discrezione, chiedere al Fornitore di integrare ragionevoli clausole addizionali e modifiche all'ordine. Il Fornitore sarà tenuto a proporre all'Acquirente le clausole addizionali e le modifiche ai Deliverable che riterrà necessarie e opportune ai fini della buona esecuzione del contratto. Dopo l'approvazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore eseguirà tali modifiche.

Se una clausola addizionale o una modifica comporta un aumento o una riduzione dei costi e/o l'impossibilità di rispettare una scadenza, il Fornitore è tenuto a segnalarlo all'Acquirente nella sua proposta di modifica o immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta di modifica dell'Acquirente e a presentare una corrispondente offerta supplementare. Il compenso sarà adeguato tenendo conto della variazione dei costi.

12. Conformità alla restrizione delle sostanze pericolose e agli obblighi di legge

Il Fornitore garantisce di rispettare tutti i requisiti e i divieti relativi alle sostanze nonché gli altri obblighi di legge, in particolare gli obblighi di registrazione e di notifica, applicabili alla sua consegna in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel luogo dell'Acquirente e nell'Unione europea.

Inoltre, il Fornitore garantisce la conformità allo Standard globale di SICK sulle sostanze soggette a restrizioni e alla Dichiarazione dei materiali, nonché all'elenco delle sostanze SICK associato ai sensi della norma IEC 62474. Disponibile sul sito web di SICK Germania in lingua tedesca e inglese:

https://www.sick.com/de/en/procurement/w/procurement/

La norma "IEC 62474 - Dichiarazione dei materiali per i prodotti dell'industria elettrotecnica e per l'industria elettrotecnica" elenca le principali restrizioni sulle sostanze per l'intera industria elettrica ed elettronica e include restrizioni sulle sostanze UE e non UE. Non tutti i requisiti elencati nella norma IEC 62474 sono rilevanti per SICK, pertanto SICK ha trasferito i requisiti applicabili in un proprio elenco, l'elenco delle sostanze SICK ai sensi della norma IEC 62474.

Il Fornitore non potrà utilizzare minerali di conflitto, come definiti nella Sezione 1502 del Dodd-Frank-Act degli Stati Uniti, per la produzione dei Deliverable e acquisterà dai propri fornitori solo prodotti che non contengono tali minerali di conflitto. Qualora i Deliverable contengano materie prime minerali o derivati, la loro origine sarà resa nota su richiesta.

13. Gestione e smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui le attività o la fornitura richiedano la produzione di rifiuti, è responsabilità del Fornitore rispettare tutti gli obblighi previsti dalle leggi applicabili in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, il Fornitore sarà tenuto, in quanto produttore di materiali di scarto, a trasportarli e consegnarli per il trattamento. A tal fine, il Fornitore:

- dichiara e garantisce che il trasporto e il trattamento dei rifiuti saranno affidati esclusivamente a soggetti terzi autorizzati iscritti all'Albo Gestori Ambientali o autorizzati con altre procedure previste dalla normativa vigente;
- dichiara e garantisce che nel caso in cui i rifiuti vengano trasportati autonomamente secondo le limitazioni previste dalla legge, il Fornitore dovrà essere iscritto all'Albo +Gestori Ambientali - Trasporto in conto proprio Cat. 2bis-;

- si impegna a fornire all'Acquirente tutta la documentazione relativa alle attività di cui sopra (es. autorizzazioni; F.I.R.; schede di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile; ecc.)

14. Conformità al Codice dei Fornitori, Sostenibilità

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi stabiliti nel Codice dei Fornitori di SICK (disponibile all'indirizzo https://www.sick.com/de/en/procurement/w/procurement/). Il Fornitore obbligherà di conseguenza i propri subfornitori e subappaltatori.
Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").
Il Fornitore riconosce che l'Acquirente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, scaricabile dal sito www.sick.it. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Acquirente, di conoscerne appieno i contenuti e di assicurarne il rispetto.
Il mancato rispetto di tali disposizioni costituirà violazione grave degli obblighi contrattuali. L'Acquirente ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile italiano a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata. La risoluzione del contratto avrà effetto a partire dalla data di ricezione della lettera raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata. Rimane salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di eventuali danni cagionati da violazioni del Fornitore.
Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Acquirente i dati per determinare l'efficienza delle risorse o redigere un bilancio ambientale (ad esempio, emissioni di CO_2, consumo idrico totale, ecc.), nella misura in cui tali dati vengono raccolti per legge o sono disponibili al Fornitore senza ulteriori sforzi significativi.

15. Conformità alle normative sul controllo delle esportazioni

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione gli articoli (beni, software e tecnologie, compresi i servizi) solo in conformità alle leggi doganali e sul commercio estero applicabili. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione dell'Acquirente tutte le informazioni, e relative modifiche, di cui quest'ultimo necessita per l'esportazione, l'importazione, il transito e la riesportazione al più tardi alla consegna o all'erogazione della prestazione e, comunque, alla fattura.
In particolare, il Fornitore fornirà le seguenti informazioni su ogni articolo:

- tutte le classificazioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni (fornire il numero di classificazione dell'articolo o contrassegnare l'articolo come non elencato), comprese quelle previste dalla legge tedesca sul commercio estero, dal regolamento UE sui beni a duplice uso, dai regolamenti statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni (EAR) o dai regolamenti sul traffico internazionale di armi (ITAR), e il contenuto statunitense ivi integrato
- codice merceologico (HS code)
- origine degli articoli (origine non preferenziale) e, su richiesta dell'Acquirente, dichiarazioni del fornitore di origine preferenziale (per i Fornitori europei) o certificati di origine preferenziale (per i Fornitori extraeuropei)

Nel caso in cui gli articoli siano inclusi in un elenco di articoli, il Fornitore invierà inoltre le classificazioni di controllo delle esportazioni con il numero di riferimento dell'Acquirente (ad esempio, numero dell'articolo, numero dell'ordine) a exportcontrol-data@sick.de con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla prima consegna o prestazione.

16. Notifica di difetti

Alla consegna, l'Acquirente esaminerà i Deliverable solo con riferimento a danni evidenti, in particolare danni di spedizione, discrepanze di identificazione o quantità. Il Fornitore non ha ulteriori obblighi di ispezione. Eventuali difetti dei Deliverable saranno notificati entro un termine ragionevole dal momento in cui vengono rilevati.

17. Garanzia

L'Acquirente è pienamente e illimitatamente autorizzato a far valere tutti i diritti di garanzia previsti dalla legge e i diritti di risarcimento danni per difetti di qualità e vizi di proprietà.
L'Acquirente avrà il diritto di scegliere il tipo di misura correttiva, riparazione o sostituzione dei Deliverable / nuova esecuzione dei servizi.
Se il Fornitore non rimedia a un difetto entro un periodo di tempo ragionevole indicato dall'Acquirente, quest'ultimo avrà il diritto, a rischio e spese del Fornitore, di correggere esso stesso il difetto o farlo correggere da terzi. Laddove si rendesse ragionevolmente necessario adottare una misura correttiva immediata (ad esempio, a causa di particolare urgenza, pericolo per la sicurezza operativa o per l'imminente verificarsi di un danno sproporzionato), l'Acquirente potrà agire in tal senso senza preavviso.
Il Fornitore assicurerà che non vengano violati diritti di terzi in relazione ai Deliverable e al loro utilizzo, adottando misure appropriate per verificarlo (ad esempio, ricerche sui diritti di proprietà intellettuale di terzi). Qualora sia o venga a conoscenza di tali diritti, il Fornitore è tenuto a informarne immediatamente per iscritto l'Acquirente e, su richiesta di quest'ultimo, a fornire tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini di una valutazione del rischio.
Il termine di prescrizione per i difetti di qualità e i vizi di proprietà è di trentasei (36) mesi dalla data di trasferimento del rischio. Restano impregiudicati eventuali termini di prescrizione più lunghi previsti dalla legge applicabile.
Nel caso in cui l'Acquirente sostenga costi o spese a causa di difetti, in particolare costi per gestione dei reclami, smistamento, trasporto, infrastruttura di trasporto, lavoro e materiale, installazione, rimozione o per un'ispezione in arrivo eccedente l'ambito abituale, il Fornitore si farà carico di tali costi, a meno che il difetto sia imputabile a soggetti diversi dal Fornitore.
Restano impregiudicati gli ulteriori diritti e rivendicazioni dell'Acquirente previsti dalla legge applicabile.
Il Fornitore risponderà per la colpa dei suoi subfornitori e subappaltatori come per la propria.

18. Responsabilità civile, assicurazione

Oltre agli obblighi di garanzia, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni causati da difetti dei Deliverable, a meno che tali difetti siano imputabili al Fornitore. Se il danno è cagionato a terzi, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente contro qualsiasi pretesa avanzata da tali terzi. Rimangono riservati ulteriori diritti o pretese previsti per legge.
Inoltre, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni derivanti da violazione di diritti di terzi associati ai Deliverable o al loro utilizzo, nella misura in cui la violazione è imputabile al Fornitore. Nel caso in cui terzi avanzino simili pretese nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore ne terrà indenne l'Acquirente.
Il Fornitore fornirà immediatamente all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i documenti e le informazioni necessari per difendersi dalle pretese avanzate da terzi.
Il Fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile con copertura forfettaria di 5 milioni di euro per danni a cose/persone. Il Fornitore produrrà prove adeguate di tale assicurazione, su richiesta dell'Acquirente e immediatamente qualora intervengano variazioni nello stato assicurativo. Rimangono impregiudicate eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente.

19. Forza maggiore

Eventi di forza maggiore, in particolare disastri naturali o altri eventi perturbativi (ad esempio, gravi minacce per la salute conseguenti a pandemie come il Covid-19 o radiazioni nucleari), guerre, attacchi terroristici, sommosse e minacce simili, nonché controversie industriali o interventi ufficiali (ad esempio, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni) o guasti operativi non imputabili all'Acquirente, esonereranno l'Acquirente, fatti salvi gli altri suoi diritti, dall'obbligo di prendere in consegna e accettare i Deliverable durante l'evento di forza maggiore. Se l'evento di forza maggiore perdura, o è probabile che perduri, per più di tre mesi, l'Acquirente potrà recedere dal contratto, anche in parte.

20. Software Open Source

Per "Software Open Source" si intende qualsiasi software messo a disposizione di un numero indefinito di utenti, senza royalty, con diritto di adattamento e/o distribuzione in base a specifiche licenze o disposizioni contrattuali (ad esempio, Licenza Apache, GNU General Public License (GPL), Mozilla Public License, Licenza MIT).
Il Fornitore garantisce che i Deliverable non contengono Software Open Source, salvo laddove espressamente e previamente approvato dall'Acquirente per iscritto. L'approvazione è a esclusiva discrezione dell'Acquirente. Tuttavia, l'approvazione è sempre subordinata al fatto che il Fornitore fornisca all'Acquirente tutte le informazioni rilevanti per l'utilizzo del Software Open Source (ad esempio, codice sorgente, testo della licenza, numero di versione, eventuali termini di copyleft, documentazione sulle modifiche, elenco dei file open-source utilizzati).

21. Sicurezza informatica, sicurezza delle informazioni

Il Fornitore rispetterà i Requisiti di sicurezza informatica di SICK per i Fornitori (disponibili su https://www.sick.com/de/en/procurement/w/procurement/) nella misura in cui si applicano all'ambito del contratto. Il Fornitore rispetterà inoltre i Requisiti di sicurezza delle informazioni di SICK per i Fornitori (disponibili anche su https://www.sick.com/de/en/procurement/w/procurement/).

22. Protezione dei dati

L'Acquirente e il Fornitore si conformeranno alle rispettive leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Se il Fornitore tratta, in qualità di responsabile del trattamento, dei dati personali per l'Acquirente, le parti sottoscriveranno un accordo di trattamento dei dati basato sul modello dell'Acquirente. Il Fornitore comunicherà immediatamente all'Acquirente, in forma testuale, questo requisito.

23. Codice sorgente

Se il Deliverable è un software (come prodotto a sé stante o componente di un hardware fornito) da utilizzare in prodotti fabbricati o distribuiti dall'Acquirente, o in relazione a questi ultimi, il codice sorgente sarà fornito all'Acquirente su richiesta. Se, per espresso accordo scritto, il codice sorgente non viene fornito, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, stipulerà un contratto di deposito del codice sorgente a favore dell'Acquirente, con un agente di deposito di prim'ordine scelto dall'Acquirente.

24. Compensazione, riserva

Il Fornitore può compensare eventuali controdomande e far valere un diritto di riservato dominio solo sulla base di domande che non sono oggetto di controversia o sono state risolte in via definitiva da un tribunale ovvero in caso di domande reciproche tra il Fornitore e l'Acquirente.

25. Cessazione
L'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, o risolvere il contratto senza preavviso per giusta causa. In particolare, ma a titolo non esaustivo, la risoluzione sarà considerata per giusta causa in caso di significativo deterioramento delle condizioni finanziarie del Fornitore, con conseguente rischio di adempimento del contratto, in caso di insolvenza, sovraindebitamento, liquidazione o cessazione dell'attività del Fornitore. Se la risoluzione è imputabile al Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

26. Riservato dominio
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, sono escluse tutte le forme di riserva della proprietà estesa o prolungata, pertanto qualsiasi riserva di proprietà effettivamente dichiarata dal Fornitore si applicherà solo ai Deliverable forniti all'Acquirente e solo fino al pagamento di questi ultimi.

27. Cessione di diritti
Il contratto o i singoli diritti e/o doveri che ne derivano non possono essere ceduti a terzi, neanche in parte, senza l'espressa approvazione scritta dell'Acquirente.

28. Salute e sicurezza dei lavoratori
Nella prestazione dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore rispetterà i seguenti obblighi:
a) pagherà regolarmente il proprio personale e rispetterà scrupolosamente i contratti di lavoro e gli accordi collettivi applicabili, oltre ad adempiere tempestivamente ai propri obblighi previdenziali ai sensi delle leggi vigenti;
b) osserverà rigorosamente gli standard relativi al luogo di lavoro, alla salute, alla sicurezza e all'ambiente;
c) se richiesto dall'Acquirente, produrrà un documento attestante il versamento dei contributi di previdenza sociale a dipendenti e collaboratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto (DURC) (Documento unico di regolarità contributiva), nonché la documentazione attestante l'iscrizione all'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e il pagamento dei rispettivi premi;
d) fornirà dispositivi di protezione individuale sufficienti al proprio personale, assicurandosi che siano in buone condizioni e idonei per un uso efficace;
e) garantirà che i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera ai sensi del presente contratto osservino scrupolosamente le norme di sicurezza sul lavoro (in particolare il D.lgs. 81/08);
Il Fornitore è responsabile della salute e della sicurezza dei terzi e delle persone incaricate della supervisione dell'esecuzione dei lavori. Il Fornitore deve sempre comunicare a SICK il nome del supervisore responsabile della sicurezza.
Come condizione per il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, quest'ultimo dovrà, su richiesta dell'Acquirente, fornire la documentazione di supporto relativa all'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il Fornitore sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di cui alla presente sezione, comprese eventuali spese da esso sostenute a causa di tale violazione.
A tal fine, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti dell'Acquirente da chiunque e per qualsiasi motivo.

29. Materiale oneroso-gratuito
Il materiale fornito dall'Acquirente a titolo gratuito od oneroso ("Materiale dell'Acquirente") resterà di proprietà dell'Acquirente. Nella misura in cui è dovuto un pagamento, quanto sopra vale fino al pagamento integrale del Materia dell'Acquirente. Il Materiale dell'Acquirente non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito. Eventuali elaborazioni o combinazioni di Materiale dell'Acquirente avverranno per conto dell'Acquirente.

30. Indipendenza delle previsioni contrattuali, luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile
Se una qualsiasi delle previsioni convenute nel presente documento o in qualsiasi altro accordo basato su di esso è o diventa non valida, nulla o inapplicabile, la validità delle restanti previsioni rimarrà inalterata. In tal caso, la previsione non valida, nulla o inapplicabile sarà interpretata, reinterpretata o sostituita in modo da raggiungere lo scopo economico perseguito con essa. Il luogo di esecuzione sarà il luogo di consegna o il luogo in cui sono prestati i servizi. Diversamente, il luogo di esecuzione sarà la sede dell'Acquirente.
Il foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere, anche indirettamente, in relazione al presente rapporto contrattuale sarà la sede dell'Acquirente. L'Acquirente avrà inoltre il diritto, a sua esclusiva discrezione, di avviare un'azione legale contro il Fornitore presso il tribunale della sede legale o della filiale del Fornitore o presso il tribunale del luogo di esecuzione.
Il rapporto contrattuale sarà regolato esclusivamente dalle leggi del Paese in cui l'Acquirente ha la propria sede. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

Luogo e data

Timbro e firma del FORNITORE)

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice civile italiano, il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti sezioni delle presenti Condizioni generali di acquisto: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

Timbro e firma del FORNITORE)

_____